

Differenti decorrenze dei termini di decadenza ICI/IMU per le omissioni dichiarative o di versamento

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Dell'Orfano - Sent. n. 16467 dell'11 maggio 2022, dep. il 20 maggio 2022)

ICI/IMU - Accertamento - Poteri dei Comuni - Termini di decadenza - Decorrenza - Presentazione della dichiarazione e omesso versamento - Termine di pagamento - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Termine di presentazione - Rilevanza

Ai fini della delimitazione temporale dell'esercizio del potere di accertamento dei Comuni, è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza per l'ICI e per l'IMU: nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento ICI, anni 2006-2010)

Fatti di causa

Immobiliare Angeba S.a.s. di M.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 63/44/2013 della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto del ricorso avverso avvisi di accertamento ICI 2006-2010 relativi ad un terreno di proprietà della ricorrente, per il quale era stata chiesta autorizzazione per la costruzione di un edificio.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che il Comune non fosse incorso in decadenza di accertamento per l'anno 2006, non avendo la ricorrente mai prodotto le dichiarazioni relative all'immobile per cui è causa, che non sussisteva l'obbligo di allegazione, all'atto impositivo, degli atti cui si faceva riferimento nella motivazione in quanto atti generali, come le delibere comunali, e che infine fosse corretta la determinazione del valore venale dell'area accertata ai fini ICI. Il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1.2. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 173) in quanto assume che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato la tempestività dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2006, notificato nel

2012, non avendo la ricorrente mai prodotto le dichiarazioni relative all'immobile per cui è causa.

1.2. La censura va disattesa.

1.3. La questione oggetto di scrutinio è l'individuazione del dies a quo rilevante ai fini della decadenza del potere di accertamento in materia di ICI nei diversi casi di omesso versamento di imposta e di omessa dichiarazione.

1.4. La Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni".

1.5. Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 11 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione.

1.6. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

1.7. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

1.8. Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi *dies a quo* dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.

1.9. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il *dies a quo* deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.

1.10. A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che il tributo doveva essere versato per "l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal 10 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)" (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2).

1.11. L'ICI, in vigore fino al 2011, è stata sostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportati con la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 3), termini che non risultano modificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 762).

1.12. Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il *dies a quo* deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.

1.13. A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi "deve no dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio (...). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate" (citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4).

1.14. Per quanto concerne l'IMU "i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (...). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12-ter, conv. in Legge n. 214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effetto della Legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 769.

1.15. Pertanto, nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione è stata presentata ed omesso il versamento, il primo dei cinque anni previsti dalla Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato; nel secondo caso in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo.

1.16. In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per la presentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il riferimento è al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, il quale nel testo in vigore *ratione temporis* prevedeva che "le persone fisiche e le società (di persone) o le associazioni (...) presentano la dichiarazione (...) tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta".

1.17. Per quanto riguarda l'IMU è, come detto, espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o di intervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

1.18. Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dalla Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2017, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2018, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2019, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2023.

1.19. Nella fattispecie oggetto del presente scrutinio, con l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, notificato il 25.7.2012, veniva contestato alla contribuente l'omesso pagamento e l'omessa dichiarazione ICI relativa anche alla suddetta annualità di imposta.

1.20. Risulta non contestata tra le parti la circostanza che a seguito di variante al P.R.G., adottata in data 8.3.1972, l'area in questione "risulta(va) ... destinata a servizi pubblici" con conseguente sospensione, da parte del Comune, della richiesta di concessione edilizia presentata dalla contribuente in data 8.5.1969, successivamente respinta, nell'aprile 1984, in quanto in contrasto con le previsioni del PRG che destinavano l'area in questione a spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale.

1.21. È parimenti non contestato che la contribuente non abbia mai adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI con riguardo all'area in questione, il che diede luogo agli avvisi di accertamento impugnati.

1.22. Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato entro il termine di cui alla Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, scadendo, nel caso di specie, i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2012.

1.23. La CTR, nel dichiarare tempestiva, entro il suddetto termine quinquennale, la suindicata notifica ha dunque fatto corretta applicazione dei principi indicati.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (Legge n. 269 del 2006, art. 1, comma 162, Legge n. 212 del 2000, art. 7) per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto gli atti impositivi adeguatamente motivati stante l'insussistenza dell'obbligo di allegazione delle delibere comunali relative agli avvisi impugnati.

2.2. La censura va parimenti disattesa in quanto le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della Legge n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del Consiglio Comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conosciibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012).

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g, per mancata determinazione del valore venale dell'area sottoposta a tassazione negli atti impugnati mediante mero richiamo alle delibere assunte antecedentemente dal Comune.

3.2. La dogliananza è infondata.

3.3. In tema di ICI le delibere con le quali la Giunta municipale provvede ai sensi della Legge n. 446 del 1997, art. 52 ad indicare i valori di riferimento delle aree fabbricabili costituiscono esercizio del potere riconosciuto al Consiglio Comunale dalla Legge n. 446 citata, art. 59, lett. G. e riassegnato alla Giunta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del Comune qualora la imposta sia versata in misura non inferiore a quella pre-determinata, e rappresentano fonti di presunzioni utilizzabili dal giudice, al pari del c.d. "redditometro" (cfr. Cass. nn. 15552/2010, 16702/2007) ma non hanno valore imperativo ed ammettono prova contraria, al che consegue che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che ad un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal Comune, può disattendere, e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 5).

3.4. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dunque in alcun modo dimostrato la difformità tra il valore venale previsto nelle singole delibere, annualmente approvate, rispetto a quello posto alla base delle imposte applicate, limitandosi a generiche doglianze, come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto la legittimità dell'avviso impugnato anche in mancanza del presupposto impositivo, in quanto il terreno in oggetto non aveva natura edificabile, essendo stato destinato, nel PRG, a spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale.

4.2. La questione controversa è relativa al se il vincolo di destinazione urbanistica a "verde pubblico" sottragga l'area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell'ICI.

4.3. Trovano applicazione, nel caso di specie, i principii, già enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e a cui il Collegio intende dare in questa sede continuità, secondo cui, in tema d'imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa (cfr. Cass. n. 19161/2004), cosicché l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l'oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo, ma non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e considerato che la destinazione prevista dal vincolo posto dal piano regolatore è realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico, ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa) (cfr. Cass. nn. 21351/2021, 17764/2018, 23814/2016, 14763/2015, 5161/2014, 9778/2010, 9510/2010, 19161/2004).

4.2. Va quindi motivatamente disatteso il diverso orientamento (cfr. Cass. nn. 27121/2019, 5992/2015, 25672/2008), secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatore generale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e restano sottratte al regime fiscale dei suoli fabbricabili.

4.3. Tali pronunce, infatti, non tengono conto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando l'edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.

4.4. Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria.

4.5. Con riguardo, alle aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico, è stato ritenuto, infatti, che "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile" (Cass. n. 23814/2016; conforme Cass. nn. 5604/2022, 653/2022, 17764/2018).

4.6. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. nn. 24308/2016, 5161/2014, 9778/2010, 9510/2008).

5.1. Con il quinto motivo si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, Legge n. 212 del 2000, art. 10, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2) per avere la Commissione tributaria regionale respinto la richiesta, avanzata in subordine, di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione della normativa ICI circa le aree fabbricabili in caso di apposizione di vincoli.

5.2. Questa Corte ha più volte affermato che per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

5.3. Si è pure aggiunto che l'essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di "fatti indice" che spetta al giudice accettare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati esemplificati: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative

ve, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrarianti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, in particolar modo se accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

5.4. Tali fatti devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (cfr. Cass. n. 4685/2012).

5.5. Proprio richiamando tali principi, va evidenziato che nel caso in esame non ricorre un'evidente e conclamata presen-

za di una situazione di incertezza nel caso di specie, militando, in tal senso, la mancanza di diffusi contrasti giurisprudenziali in argomento, risultando, al contrario, in particolar modo all'epoca delle contestate inadempienze tributarie, del tutto minoritario e limitato l'orientamento giurisprudenziale conforme alle argomentazioni della ricorrente.

6. Il ricorso va dunque rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifiuzione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Commento

di Antonio Piccolo

Con la sentenza 20 maggio 2022, n. 16467 in commento, i giudici del Palazzaccio hanno ulteriormente ribadito che in materia sia di ICI che di IMU gli accertamenti per omessa presentazione della dichiarazione vanno notificati entro il sesto anno, mentre quelli per omesso pagamento dell'imposta si notificano entro il quinto anno. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già ribadito in tema di ICI che, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine quinquennale di decadenza dal potere di accertamento dei Comuni(1), occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta - in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata - da quella di omessa presentazione della dichiarazione - in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata(2). Pertanto, concludono gli Ermellini, nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla specifica norma(3) è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale l'imposta (o la maggiore imposta) avrebbe dovuto essere pagata;

mentre nell'altra ipotesi esso coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Sicché, per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo di accertamento, è necessario distinguere due diversi *dies a quo* dai quali far scattare il computo del termine stabilito, a pena di decadenza, per l'ICI e per l'IMU (vecchia e nuova): quello relativo all'omessa presentazione della dichiarazione e quello riguardante l'omesso pagamento (totale o parziale) dell'imposta. Ne discende che: a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di mancato versamento dell'imposta, per individuare il *dies a quo* deve farsi riferimento al termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di versamento dell'imposta, per individuare il *dies a quo* deve farsi riferimento al termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; c) in caso di presentazione della dichiara-

(1) Art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

(2) Per tutte, Cass., Sez. trib., ord. 16 giugno 2021, n. 17037 e Cass., ord. 13 gennaio 2021, n. 352; Cass. 5 aprile 2022, n.

1089.

(3) Art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

zione e di omesso versamento dell'imposta, per individuare il *dies a quo* deve farsi riferimento al termine entro il quale l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Naturalmente per stabilire il momento in cui il termine quinquennale inizia a decorrere è necessario individuare la data in cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere l'adempimento. Nel caso specifico una società, impugnando cinque avvisi di accertamento ICI (annualità dal 2006 al 2010) ricevuti nel corso dell'anno 2012 e relativi ad un proprio terreno edificabile, aveva sostenuto che il Comune fosse decaduto dal potere di accettare l'annualità 2006. Le Commissioni tributarie adite, respingendo la dogianza della società, hanno ritenuto che il Comune non era decaduto dal potere di accertamento, non avendo la contribuente presentato alcuna dichiarazione. La società si è rivolta alla Suprema Corte, ma l'esito del giudizio non è cambiato. Gli Ermellini, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento nel solco dei precedenti propri pronunciamenti in ordine ai casi di omessa presentazione della dichiarazione e di mancato pagamento dell'imposta (4), hanno ulteriormente ribadito che, per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere di accertamento, è indispensabile distinguere due diversi *dies a quo* dai quali far decorrere il computo dei termini di decadenza previsti per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso versamento dell'imposta. In particolare, trattandosi nel caso di specie di un'omessa presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2006 con riferimento all'area fabbricabile, l'avviso di accertamento notificato nel corso dell'anno 2012 è tempestivo perché ricevuto dalla contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (Mod. UNICO SP 2007). In mancanza di nuclei argomentativi specifici e dettagliati sull'ICI dovuta per l'anno 2006, si ricorda che il D.M. 26 aprile 2007 ha approvato il modello e le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI per l'anno 2006, mentre con circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002 il Dipartimento delle Finanze ha fornito i necessari chiarimenti per il pagamento dell'ICI, in virtù dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 388/2000, che ha modificato l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992. Infatti, a decorrere dal

1° gennaio 2001 i soggetti passivi dell'ICI dovevano versare l'imposta in due rate, la prima (in acconto) entro il termine del 30 giugno e l'altra (a saldo) dal 1° al 20 dicembre. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI per l'anno 2006 hanno precisato che permane l'obbligo dichiarativo, in quanto non è stato al momento emanato il provvedimento direttoriale di cui all'art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 (5) con il quale è accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (la semplificazione è divenuta operativa dall'anno 2008, in virtù del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007). L'art. 1, comma 175, della Legge n. 296/2006 ha abrogato l'art. 59, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 446/1997, che consentiva ai Comuni di sostituire la dichiarazione ICI con una semplice "comunicazione" (il Comune di Milano aveva previsto la presentazione della "comunicazione" entro 90 giorni dalla data della variazione e la notifica dell'avviso di accertamento entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione). Poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non poteva essere più utilizzato in via generale il sistema della "comunicazione", permaneva nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Tuttavia - così le istruzioni - i contribuenti che avevano già presentato la "comunicazione" relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2006, non dovevano effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo. Le stesse istruzioni hanno previsto l'obbligo della presentazione della dichiarazione in caso di variazione del valore dell'area fabbricabile, mentre le istruzioni per la compilazione della vecchia dichiarazione IMU - approvate con D.M. 30 ottobre 2012 - hanno precisato che nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997, applicabile anche alla nuova IMU(6), la dichiarazione "non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal Comune". Precisazione valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità (7).

(4) Fra tante, Cass., Sez. trib., ord. 29 ottobre 2021, n. 30966 e Cass. 24 marzo 2021, n. 8199; Cass. 25 novembre 2021, n. 36682.

(5) Convertito dalla Legge n. 248/2006.

(6) Art. 1, comma 777, lett. d), della Legge n. 160/2019.

(7) Cass., Sez. trib., ord. 25 ottobre 2017, n. 25304.